

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

## VERBALE N. 3 DELL'ADUNANZA DEL 21 GENNAIO 2010

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.

- Il Consigliere Barbantini, a seguito della delega ricevuta dal Consiglio nell'adunanza del 7 gennaio 2010 relativa alla consegna delle toghe in Corte di Appello da parte degli uscieri, comunica che, stante la motivazione addotta dal Presidente della Corte di Appello di Roma, detto servizio possa essere affidato a personale esterno preferibilmente con nostri concessionari già in esercizio, peraltro, che dovrà essere svolto senza alcun onere per il Consiglio e con esclusione di qualsiasi non ammesso rapporto dipendente di qualsiasi natura.

Detto personale dovrà provvedere alla consegna e ritiro delle toghe, di proprietà di questo Consiglio, richiedendo per tale servizio ai singoli avvocati l'importo di euro 4,00; dovrà, inoltre, provvedere alla custodia delle toghe svolgendo il servizio nel locale già usato per tale scopo.

La presente delibera, unitamente all'indicazione della (o delle) persona designata, verrà trasmessa alla Presidenza della Corte di Appello di Roma.

Il Consiglio delibera di rinviare la decisione al nuovo Consiglio.

- Il Consigliere Barbantini comunica che l'Avv. Ali Abukar Hayo, iscritto nell'Albo degli Avvocati di Roma, ha aperto un secondo studio legale in Mogadiscio, Municipio Cabdulcasis, Quartiere Dhagahlei, Via dei Pescatori snc, Palazzo 2.

Il Consiglio ha il piacere di comunicare ai Colleghi che l'iniziativa rappresenta un tributo effettivo del Collega alla sua terra d'origine e ne dispone la pubblicazione sul sito.

- Il Consigliere Cipollone riferisce di aver partecipato in data 14 gennaio 2010, presso l'Ufficio di Presidenza della Corte di Appello di Roma, alla riunione della Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari siti in Piazzale Clodio.

In relazione al problema concernente i parcheggi, i dati raccolti hanno consentito di appurare che rispetto ai 660 posti macchina disponibili sono stati rilasciati ben 1072 permessi, per cui è stata ritenuta l'impellente necessità di regolamentare la materia mediante nuovi precisi criteri.

E' stato messo in risalto che sono in corso importanti lavori su aree limitrofe agli edifici giudiziari (disboscamento, pavimentazione stradale ecc.) che consentiranno di aumentare il numero di 660 posti macchina in precedenza previsto.

In relazione al cospicuo numero di posteggi esterni a disposizione è previsto il prezzo di euro 1,50 per l'intera mattina.

Ovviamente la realizzazione dei programmi sopra descritti è subordinata alla realizzazione degli obiettivi previsti e alla firma di una convenzione stipulata con il Comune di Roma per i compiti di sua pertinenza.

Il Consigliere Cipollone ha messo in rilievo, per l'indispensabile funzione esplicata dagli Avvocati, che non vanno considerati alla stregua di "parenti poveri", che un certo numero di posti macchina nei parcheggi, dovrà essere a loro assegnata.

Come risulta dal relativo verbale, la Commissione ne terrà conto al momento delle assegnazioni.

Il Consiglio, dato atto, ringrazia il Consigliere Cipollone e approva il suo operato.

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

- Il Consigliere Vaglio riferisce sul servizio copie delle sentenze on-line alla Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Roma.

Il Consigliere Fasciotti dichiara di essere già in contatto con gli Organi competenti, essendo stato già incaricato dal Consiglio.

Il Consiglio conferma quanto già deliberato in relazione all'assegnazione di un dipendente assunto dall'Ordine nelle forme di legge al Tribunale Ordinario di Roma. Conferma il Consigliere Fasciotti quale incaricato anche nella qualità di responsabile della Commissione Lavoro.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla note pervenute dall'Avv. Paolo Berruti (quale co-difensore del Consiglio) in data 15 gennaio 2010 e dalla Corte di Cassazione in data 19 gennaio 2010, con le quali trasmettono la decisione del Consiglio di Stato n. 8620/2009, emessa a seguito del ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dell'Agenzia del Demanio e del Primo Presidente della Corte di Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio concernente il rilascio dei locali demaniali assegnati al Consiglio.

Il Consiglio si congratula con i Professori Avv.ti Antonio Masi e Paolo Berruti.

- Il Presidente Cassiani comunica che il Centro Studi "Cappella Orsini" ha organizzato un Convegno promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con il Garante dei Diritti dei Detenuti.

Il Convegno si svolgerà nella Casa Circondariale di Regina Coeli giovedì 11 febbraio p.v. e vedrà l'intervento di illustri Relatori.

Propone di accogliere la richiesta di concessione del patrocinio del Consiglio.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Cassiani riferisce sull'Assemblea della Camera Penale indetta per discutere sulle dimissioni di quattro Componenti del Distretto.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Barbantini riferisce quanto segue: "Con nota protocollata il 10 dicembre 2009 la Soc. Azzurra, che già aveva presentato un suo progetto informatizzato per le votazioni su nostro ordine, eseguendo tre dimostrazioni pratiche, ha ulteriormente migliorato il progetto iniziale presentato nel 2008.

Tale progetto appare, senza dubbio, assai interessante e, soprattutto, assai pratico per tutti quegli avvocati non esperti nel campo informatico oltre a rappresentare una notevole semplificazione delle procedure di voto e dello spoglio. Si fa anche riferimento al costo, definito "irrisorio", ma non specificato.

Si osserva che, pertanto, con delibera del 16 luglio 2009 è stato affidato il sistema di votazione informatica alla Società G.D. Dynamic Solutions che ha proposto un sistema al prezzo di Euro 18.000,00 oltre IVA che è già stato corrisposto, nonchè alle ulteriori spese da sostenere al momento delle elezioni (affitto apparecchiature, corsi di istruzione, assistenza alle operazioni di voto).

Pertanto, stante l'imminenza delle votazioni, non sembra possibile, nell'arco di una settimana, dare corso a tale richiesta anche se deve osservarsi che tale progetto per il quale, ripetesi, erano state effettuate tre dimostrazioni pratiche, appariva già in tali fasi altamente professionale ed economicamente vantaggioso; il non aver convocato detta Società, insieme a quelle poi indicate dal Consiglio, rappresenta, ad avviso del sottoscritto relatore, una inspiegabile mancanza che ha esposto il Consiglio a dover sborsare una notevole somma.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Si augura che, per il futuro, venga effettuata una gara tra più soggetti onde pervenire alla scelta del prodotto migliore ed economico."

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Barbantini ringrazia tutti i Consiglieri presenti per l'attività che hanno svolto in questo biennio anche con i suoi lati chiari e oscuri. Augura a tutti la conferma per il prossimo biennio.

Il Consiglio ne prende atto, ringrazia il Consigliere Barbantini e ricambia gli auguri.

### **Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha avanzato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 16 novembre 2009, al fine di ottenere un "parere favorevole" circa la possibilità di poter richiedere all'Avv. (omissis) (per produrla nel giudizio penale pendente a carico del proprio assistito) una missiva inviata da parte dell'Avv. (omissis).

L'Avv. (omissis) evidenziava che la predetta missiva –inviata dall'Avv. (omissis) che aveva assistito in sede civile il cliente ora assistito dall'Avv. (omissis) in sede penale– è indispensabile e determinante ai fini del buon esito del procedimento penale.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica,

osserva

- l'art. 28 del Codice Deontologico Forense vieta espressamente la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega qualora le lettere siano qualificate "riservate" e, comunque, della corrispondenza che contenga proposte transattive.

- Quanto previsto dall'art. 28 dovrà poi essere analizzato in relazione al disposto dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense con il quale vengono fissati i limiti entro i quali il professionista dovrà sempre tutelare la riservatezza del cliente.

- Il Comma IV° del citato articolo, prevede i casi specifici nei quali è possibile "derogare" –entro limiti strettamente necessari e riferibili al caso di specie– alla regola generale.

- Ovviamente la missiva su cui è stata apposta la dicitura riservata personale, non potrà mai essere prodotta in un giudizio di merito ma, con riferimento al caso di specie, tale circostanza non è stata specificata dall'Avv. (omissis).

Tanto premesso, tuttavia,

si ritiene

- che secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio non è possibile esprimere autorizzazioni o meno ad una determinata richiesta poichè le stesse potrebbero essere ritenute come pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti posto che, detti comportamenti, potrebbero formare oggetto proprio di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi.

Per dovere di completezza, come già osservato in precedenza, si deve ribadire la necessità di correlare il dovere di segretezza alle deroghe consentite dal comma V art. 9 Codice Deontologico Forense.

### **Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato di parere deontologico, pervenuta il 2 novembre 2009, circa la sua partecipazione ad una rubrica tenuta su di un periodico quindicennale.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

### Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica  
ritiene

che quanto chiesto dall'Avv. (omissis) è conforme con quanto previsto dal terzo canone complementare dell'art. 18 (Rapporti con la stampa) del Codice Deontologico Forense.

Pertanto, nulla osta alla sua partecipazione alla rubrica in argomento ove tenuta avendo già adempiuto alla formalità prevista dal citato articolo.

### Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 19 novembre 2009, così delineata: "se sia conforme ovvero contrario alle regole di deontologia e colleganza depositare in giudizio le note e la corrispondenza intercorsa fra i difensori, non riservata nè professionale".

### Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;  
premessò

che gli elementi della richiesta in argomento hanno origine nell'ambito giudiziale, come da esame della documentazione trasmessa, e possono riassumersi sinteticamente nelle seguenti fasi:

- 1) citazione in giudizio per impugnazione avverso la delibera della elezione della segreteria provinciale (attore iscritto ad una organizzazione sindacale) – difensore avvocato A;
- 2) costituzione in giudizio – difensori avvocati B per la segreteria nazionale del sindacato, C e D per la segreteria provinciale dello stesso sindacato;
- 3) integrazione del contraddittorio nei confronti dell'eletto;
- 4) disponibilità dell'attore a rinunciare all'azione con abbandono della causa, rappresentata dall'avvocato A "con riservata professionale";
- 5) concordanza dell'avvocato B, e specifica concordanza dei colleghi C e D per l'abbandono della causa ex art. 309 c. p. c. e spese compensate;
- 6) concordanza dell'avvocato A, espressa con nota "non riservata" all'avvocato C, con informativa nei confronti del soggetto per il quale è stato integrato il contraddittorio;
- 7) richiesta successiva dell'avvocato A, sempre "non riservata" circa la conferma dell'abbandono della causa ex art. 309 c.p.c., con precisazione che l'abbandono stesso "non avrebbe comportato l'ulteriore impegno a non riproporre nuove azioni contro il sindacato di contenuto analogo";
- 8) concordanza successiva dell'avvocato B ai termini suddetti;
- 9) notificazione e deposito in giudizio, a cura degli avvocati C e D, della rinuncia agli atti, con contestuale revoca del mandato;
- 10) perfezionamento, seppure in sede stragiudiziale, della fattispecie di rinuncia, ritenuta tale dall'Avvocato B;
- 11) rinuncia al mandato dell'avvocato A in dipendenza della decisione dell'attore di volere proseguire la causa;
- 12) nomina, da parte dell'attore, di un nuovo difensore che ha rigettato la rinuncia formalizzata dalla segreteria provinciale;

ritiene

che sia naturalmente applicabile al caso di specie l'art. 28 del Codice Deontologico Forense, "Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega", la cui regola generale recita: "Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi". In forza della stessa, appare quindi ostativa

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

la producibilità o il riferimento in giudizio della suddetta documentazione, la quale non può non ritenersi, tutta indistintamente, di natura riservata in quanto palesemente tesa ad una transazione di lite. (E' da rilevare, comunque, la sussistenza negli atti di causa di una "notitia transactionis", derivata dagli adempimenti di cui al punto sub 9).

A sostegno di ciò, non appaiono privi di razionalità i disposti dei casi contemplati nei canoni complementari I e II del suddetto articolo, i quali prevedono, al contrario, la producibilità della corrispondenza sia di quella intercorsa tra colleghi, nell'ipotesi di perfezionamento di un accordo, sia di quella dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste: infatti in entrambi i casi il mantenimento della riservatezza sarebbe chiaramente illogico.

A tali considerazioni soccorrono le regole generali degli articoli del Codice Deontologico Forense:

- 9 "Dovere di segretezza e riservatezza"

"E' dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato, mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano state a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato";

e, a proposito di "colleganza" (concetto riportato nella richiesta di parere),

- 22 "Rapporto di colleganza"

"L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà", principi che costituiscono, insieme agli altri ugualmente eminenti –riportati nel titolo I del codice– i valori basilari, necessari per il rispetto della piena osservanza delle norme deontologiche.

### **Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha avanzato richiesta di parere deontologico al fine di ottenere un "parere" in ordine alla possibilità di poter consegnare all'Avv. (omissis) -per produrla nel giudizio penale pendente a carico del proprio ex assistito- una missiva inviata da parte dell'Avv. (omissis).

L'Avv. (omissis) evidenziava che la predetta missiva –inviata dall'Avv. (omissis) che aveva assistito in sede civile il cliente Sig. (omissis)– è indispensabile e determinante ai fini del buon esito del procedimento penale.

#### Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica,  
osserva

- l'art. 28 del Codice Deontologico Forense vieta espressamente la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega qualora le lettere siano qualificate "riservate" e, comunque, della corrispondenza che contenga proposte transattive.

- Quanto previsto dall'art. 28 dovrà poi essere analizzato in relazione al disposto dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense con il quale vengono fissati i limiti entro i quali il professionista dovrà sempre tutelare la riservatezza del cliente.

- Il Comma IV del citato articolo, prevede i casi specifici nei quali è possibile "derogare" –entro limiti strettamente necessari e riferibili al caso di specie– alla regola generale.

- Ovviamente la missiva su cui è stata apposta la dicitura riservata personale, non potrà mai essere prodotta in un giudizio di merito ma, con riferimento al caso di specie, tale circostanza non è stata specificata dall'Avv. (omissis).

Tanto premesso, tuttavia, si

ritiene

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- che secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio non è possibile esprimere autorizzazioni o meno ad una determinata richiesta poichè le stesse potrebbero essere ritenute come pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti posto che, detti comportamenti, potrebbero formare oggetto proprio di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi.

Per dovere di completezza, come già osservato in precedenza, si deve ribadire la necessità di correlare il dovere di segretezza alle deroghe consentite dal comma V art. 9 Codice Deontologico Forense.

### **Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 26 novembre 2009, in merito al seguente quesito:

- se sia possibile assumere un incarico professionale nell'interesse di un condomino e dell'ex amministratore (anch'esso condomino) nei confronti del condominio che precedentemente ha assitato.

L'istante precisa che il precedente incarico si è concluso l'11 novembre 2009 (con la delibera assembleare che ha deciso la rinuncia all'appello ed il pagamento della parcella del professionista) ed ha avuto ad oggetto questioni diverse da quelle del nuovo incarico.

#### Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

#### premessò

- che la materia è disciplinata dagli artt. 37 e 51 Codice Deontologico Forense e l'art. 51 "Assunzione d'incarichi contro ex clienti" è corollario della regola dettata dall'art. 37 "Conflitto di interessi"; dunque, la condotta professionale va analizzata alla luce del combinato disposto delle due norme.

#### Considerato

- che l'art. 37 al 1° canone stabilisce un divieto generale di assunzione d'incarico verso ex clienti, tra l'altro, "quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico";

- che l'art. 51 Codice Deontologico Forense, modificato con delibera 26 gennaio 2006 del Consiglio Nazionale Forense, subordina l'assunzione di un incarico professionale verso ex clienti al verificarsi di due condizioni imprescindibili: il decorso di un determinato intervallo temporale tra i due mandati "quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale" e l'estraneità tra gli oggetti "l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza". Infine, ribadendo il disposto dell'art. 37, l'art. 51 precisa che "In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito";

#### ritiene

che, attualmente, l'istante non può assumere il nuovo incarico professionale non essendo decorso il termine biennale previsto dall'art. 51 Codice Deontologico Forense e, comunque, dell'espletamento di un eventuale incarico, dovrà attenersi agli altri limiti previsti dalla disposizione citata.

### **Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 25 novembre 2009, in merito alla possibilità di agire in giudizio successivamente alla conclusione di una transazione "senza incorrere in incompatibilità professionale", premettendo fatti che, allo stato, risultano estranei in quanto non influenti in ordine all'argomento de quo.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

### Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessò

- che l'art. 32 del c.d.f. "Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega" recita: "L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti";

- che l'art. 88 c.p.c. "Dovere di lealtà e probità" recita:

"[1] Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

[2] In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi."

- che lo stesso dovere è richiamato dall'art. 6 del Codice Deontologico Forense;

- che "Il potere del giudice di merito di riferire alle autorità che esercitano il potere disciplinare sui difensori in caso di violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità ... costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, ed il suo esercizio d'ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità." (Cass. Civ., Sez. I, 12 febbraio 2009, n. 3487; Cass. Civ., Sez. I, 8 agosto 2003, n. 11978);

- che "Il dovere di lealtà, che gli artt. 88 c.p.c. e 12 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 impongono, nell'interesse non solo delle parti ma anche della giustizia, agli avvocati e procuratori, comporta illiceità, sul piano disciplinare, del comportamento del professionista che proceda o comunque partecipi alla redazione di una scrittura conciliativa con il preordinato intento (non dichiarato alla controparte) di vanificare l'accordo subito dopo aver ottenuto lo scopo." (Cass. Civ., Sez. Un. 1° giugno 1993, n. 6067);

- che "Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perchè lesivo del dovere di correttezza, lealtà e colleganza, l'avvocato che impugni una transazione raggiunta, peraltro con motivazioni palesemente pretestuose." C.N.F., 28 dicembre 2005, n. 238);

ritiene

che l'Avv. (omissis) debba ovviamente attenersi a quanto sopra rappresentato, "salvo che l'impugnazione [della transazione] sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti" così come recita l'ultimo concetto della regola deontologica di cui al citato art. 32. Tale valutazione non può naturalmente che essere rimessa al Professionista, unico soggetto a conoscenza delle circostanze di fatto che sottendono alla fattispecie.

### **Prat. n. (omissis) S – Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis), in data 21 dicembre 2009, ha premesso di aver comunicato al suo assistito formale rinuncia al mandato professionale, in merito ad un giudizio incardinato dinanzi la Corte di Appello di Roma, con raccomandate con avviso di ricevimento (regolarmente ricevute dal suo cliente) dell'8 ottobre 2009 e del 21 ottobre 2009 a mezzo delle quali invitava la parte a procedere con urgenza alla nomina di un nuovo difensore, anche in considerazione dell'udienza collegiale fissata per il 5 febbraio 2010.

L'Avv. (omissis) ha chiesto un parere in materia deontologica al fine di conoscere se debba o meno procedere ad ulteriore attività professionale -quale il deposito di comparsa conclusionale e repliche- qualora non riceva la comunicazione della sostituzione con un nuovo difensore.

Il Consiglio

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica,  
osserva

L'art. 47 del Codice Deontologico Forense disciplina la rinuncia al mandato prevedendo che l'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato:

I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.

II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge, l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

Tuttavia il professionista dovrà anche osservare il generale dovere di diligenza professionale (cui l'avvocato è tenuto verso il proprio cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato), oltre che rispettare gli obblighi di legge così come previsti dall'art. 85 c.p.c. e dall'art. 2237 II e III comma c.c.) e ciò al fine di non recare un pregiudizio al cliente.

Tanto premesso,

### Il Consiglio

esprime parere nel senso che la rinuncia al mandato professionale, se pure comunicata in tempi congrui, tempestivi ed adeguati, come previsto dall'art. 47 Codice Deontologico Forense, dovrà anche rispettare le disposizioni di cui agli artt. 85 c.p.c. e 2237 II e III comma c.c. e, conseguentemente, per quanto sopra rappresentato e dedotto, può considerarsi esaurita l'attività correttamente e formalmente compiuta dall'avvocato in esito alla rinuncia al mandato, ferma restando, ad ogni buon fine, la mera opportunità che il medesimo, a completamento sostanziale, manifesti la propria rinuncia anche all'Autorità Giudiziaria o tramite il deposito di un'ideonea informativa preventiva alla scadenza dei termini o, in ogni caso, partecipando, se e quando prevista, alla relativa udienza.

### **Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha richiesto parere sulla seguente questione.

In esito alla separazione consensuale curata dall'esponente e sottoscritta successivamente ad un intenso scambio di corrispondenza tra colleghi, tra i clienti sono sorte contestazioni in ordine al tenore delle condizioni ivi riportate, tanto che la moglie, rappresentata dalla collega di controparte ha notificato un precetto di pagamento, opposto dallo stesso esponente.

L'Avv. (omissis) precisa che il relativo giudizio è tuttora pendente e chiede parere circa la possibilità di produrre nello stesso la corrispondenza riservata intercorsa con la collega ritenuta necessaria, al fine di tutelare al meglio la posizione del proprio assistito e per dimostrare che alcune delle condizioni della separazione erano state volute proprio dalla controparte.

### Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatrice della Commissione Deontologica  
Premesso

che la materia è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 9 e 28 cod. deontologico forense, in virtù del quale è espressamente vietato produrre o riferire in giudizio le lettere qualificate riservate e,

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

comunque, la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi, fatta eccezione per gli specifici casi indicati dal canone IV dell'art. 9;

che, con riguardo agli aspetti prettamente giuridici, la questione risulta riferibile e risolvibile con strumenti processuali tipici previsti dall'ordinamento, con esclusione di profili deontologici ulteriori e/o diversi a quelli di cui in premessa

ritiene

che secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio non è possibile esprimere autorizzazioni o meno ad una determinata richiesta in quanto le stesse potrebbero essere ritenute come pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, posto che, gli stessi potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi.

### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53**

Il Consiglio

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Silvia Armati, Eugenio Aurisicchio, Valerio Balsamo, Chiara Catalani, Marco Conforti, Lorenza Dolfini, Giuseppe Fatica, Sabrina Fortuna, Giorgio Fraccastoro, Gerarda Gamboni, Federico Guidoni, Elisa Iorio, Filippo Loria, Renato Manzini, Anna Mazzoncini, Paolo Palma, Alessandra Parente, Cynzia Pittari, Francesca Quarato, Anna Scarponi, Giusi Tangari, Marina Terlizzi, Francesco Vanni, Claudio Virgili, Claudia Ricci,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce in relazione alle disposizioni introdotte dal recente decreto legge 29 dicembre 2009 n.193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 2009. La principale novità del decreto legge è costituito dalla estensione dell'obbligo dell'uso della posta elettronica certificata dal settore civile a quello penale. Il decreto legge incentiva l'impiego delle nuove tecnologie per ridurre l'uso del supporto cartaceo per il rilascio delle copie. Per effetto della nuova normativa le copie su supporto digitale diventeranno meno costose di quelle cartacee e verrà regolamentata la possibilità di utilizzare i mezzi moderni (carta di credito, bancomat o bonifico via internet) per il pagamento di tutte le somme dovute nel processo. Il decreto prevede un'importante novità per gli Avvocati in quanto è posto a loro carico l'obbligo di indicare negli atti (limitatamente al processo civile) i codici fiscali propri e dei propri assistiti. Il decreto legge rende obbligatorie le comunicazioni tramite posta elettronica anche per i difensori nel processo penale. Le comunicazioni via e-mail verranno rese obbligatorie a seguito della verifica della funzionalità dei singoli uffici giudiziari, effettuata dal Ministero della Giustizia, sentiti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura dello Stato. L'avvio è previsto entro 60 giorni dalla conversione del decreto legge ed entro quella data sarà completato il quadro normativo, con l'adozione di nuovi regolamenti per il processo telematico sia nel settore civile che in quello penale. Il decreto legge introduce per gli ufficiali giudiziari la possibilità di notificare per posta elettronica anche gli atti depositati in forma cartacea. Questo viene realizzato attraverso una nuova norma nel codice di procedura civile (art. 149 bis c.p.c.). L'art. 4 del decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193 introduce modificazioni all'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, disponendo che il comma 5 è sostituito dal seguente testo "5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: "Nell'Albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio Nazionale Forense ed al Ministero della Giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.". Appare, quindi, necessario aggiornare le modalità di tenuta dell'Albo forense, consentendo sia il rispetto della normativa introdotta, sia la conoscenza esatta e immediata degli indirizzi di posta elettronica certificata dei Colleghi.

Il Consiglio rinvia al prossimo Consiglio.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulle note del Tribunale Ordinario di Roma, Area Lavoro, pervenute in data 29 dicembre 2009 e 7 gennaio 2010, relative ai problemi riguardanti la carenza di organico del personale di cancelleria della Sezione Lavoro, le disposizioni di servizio e la proposta di riorganizzazione delle Cancellerie e degli Uffici della Sezione stessa.

Il Consiglio delega il Consigliere Fasciotti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dello Studio Legale Associato BVR & Partners, pervenuta in data 18 gennaio 2010, con la quale comunica di aver variato la denominazione sociale da "Borgognoni Vimercati, Brancadoro, Romano & Wood - Studio legale Associato" a "Borgognoni Vimercati, Romano e Partners - Studio Legale Associato".

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota degli Avvocati Gianluca Navarrini e Francesco De Propriis, pervenuta in data 13 gennaio 2010, con la quale comunicano la costituzione dell'Associazione Professionale denominata "Studio Legale De Propriis - Associazione professionale tra gli avvocati Francesco De Propriis e Gianluca Navarrini".

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori incombenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dello Studio Legale Associato Polizzi di Sorrentino - Spigarelli, pervenuta in data 15 gennaio 2010, con la quale comunicano la cessazione dell'attività dell'Associazione stessa.

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 19 gennaio 2010, con la quale rende nota la situazione del mancato adempimento, da parte del Comune di Roma, delle sentenze di condanna al pagamento delle spese legali a favore degli Avvocati romani.

Il Consiglio delega il Consigliere Fasciotti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota della Camera Penale di Roma, pervenuta in data 12 gennaio 2010, con la quale comunica l'astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie penali per i giorni 27, 28 e 29 gennaio 2010.

Il Consiglio ne prende atto.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

### Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.

- In data 15 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" del seminario a titolo gratuito "La cooperazione pubblico – privato: tra funzione pubblica e iniziativa economica" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 22 ore complessive.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione degli Avvocati Romani del convegno a titolo gratuito "I reati in materia di terrorismo" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi Roma Tre del convegno a titolo gratuito "Mediazione delle controversie in materia economica" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4,30 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 21 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del C.E.D. del convegno a titolo gratuito "Laboratorio sul procedimento sommario di cognizione: aspetti organizzativi e prassi" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 21 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Banca d'Italia del convegno a titolo gratuito "Class action e settore finanziario" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 21 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del PDM del convegno a titolo gratuito "Mobbing e stalking" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 14 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione Telos in collaborazione con Noikos Nike Istituto di Ricerca del seminario "Corsi generali di contabilità e bilancio in inglese: Livello Base – Livello Avanzato" che avrà la durata di 20 ore per il Livello Base e di 26 ore per il Livello Avanzato.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.20 (venti) crediti formativi per il Livello Base e n.24 crediti formativi per il Livello Avanzato per il seminario suindicato.

- In data 14 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione Telos in collaborazione con Noikos Nike Istituto di Ricerca del seminario "Corso specialistico in lingua inglese" che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 10 ore effettive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.10 (dieci) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 7 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università La Sapienza del seminario "Master di secondo livello in diritto del minore" che avrà la durata di dieci mesi.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 20 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza del seminario "Master universitario di secondo livello in scienze forensi" che avrà la durata di 450 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 14 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.L.P. – Associazione Liberi Professionisti del seminario "Questioni di cittadinanza e immigrazione" che si svolgerà in due giornate, della durata di 8 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

delibera

di concedere n.8 (otto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MDN s.a.s. del seminario "Corso di alta formazione giuridica" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 12 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto Superiore di Studi Giuridici del seminario "Corso annuale per la preparazione all'esame di avvocato dicembre 2010" che avrà la durata di dieci mesi, per 105 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 15 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Edizioni Ambiente S.r.l. del convegno "Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Giuridica del convegno "Le vendite di beni mobili tra consumatori e professionisti tra codice civile e codice del consumo" che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Giuridica del convegno "L'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e nel caso di convenienza" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Giuridica del convegno "I provvedimenti di urgenza in tema di diritto di famiglia" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

*(omissis)*

delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 15 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de "L'Ateneo S.r.l." del convegno "Corso estensivo di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato" che si svolgerà in trenta giornate, della durata di 90 ore complessive.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione di Promozione Sociale Democrazia nelle Regole del seminario "Sicurezza sul lavoro e infortuni" che si svolgerà in quattro giornate, ognuna della durata di 2 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n.8 (otto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida Srl del seminario "Concorso TAR" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n.11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del convegno "Rapporti intermediari finanziari" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del convegno "Valutazione d'azienda per avvocati" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del convegno "Il private equity" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del convegno "Shares purchase agreement" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del convegno "Real estate" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del convegno "Le operazioni di Mergers and Acquisitions" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del convegno "Joint Venture e patti parasociali" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del convegno "La gestione fiscale dell'azienda" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del convegno "Fiscalità delle operazioni straordinarie" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

*(omissis)*

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del convegno "Distressed e procedure concorsuali" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del convegno "La corporate governance nelle società quotate e non quotate" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del convegno "Contenzioso,arbitrato,mediazione" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF Business School Srl del seminario "Contabilità e bilancio delle imprese per avvocati" che si svolgerà in due giornate, ognuna della durata di 7 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del seminario "La gestione del debito degli enti pubblici mediante strumenti finanziari derivati" che si svolgerà in due giornate, della durata di 14 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del seminario "Novità in tema di antiriciclaggio" che si svolgerà in due giornate, della durata di 14 ore complessive.

Il Consiglio

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis)

delibera

di concedere n.14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del seminario "Avvocati degli enti pubblici" che si svolgerà in due giornate, della durata di 14 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del seminario "La gestione del personale pubblico in mobilità,comodo,distacco" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 19 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA SpA del convegno "Avvocati degli enti pubblici – Novità sulla gestione telematica del processo" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 21 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Antitrust Italiana del convegno "Libere professioni e concorrenza" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 21 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi e-Campus del convegno "Il nuovo processo civile: le prime applicazioni" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 21 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CESD Srl del seminario "Corso per conciliatore 1" che si svolgerà in dieci giornate, della durata di 40 ore complessive.

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 21 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CESD Srl del seminario "Corso per conciliatore 2" che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 40 ore complessive.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 21 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale BDL della attività formativa "Seminario 1 febbraio 2010" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n.3 (tre) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.

- In data 18 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Giuridica del convegno a titolo gratuito "La deontologia: i principi generali e procedimento" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.